

Edizione di sabato 22 Giugno 2019

DICHIARAZIONI

Isa: benefici premiali Iva rinviati al 2020

di **Sandro Cerato**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: modalità semplificata per il calcolo del tax rate

di **Marco Bargagli**

IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi: regime transitorio ad ampio raggio

di **Alessandro Bonuzzi**

ACCERTAMENTO

Salvo l'accertamento ante tempus in caso di documenti consegnati successivamente

di **Angelo Ginex**

CRISI D'IMPRESA

Cancellazione della società fallita e rinuncia ai crediti non azionati

di **Luigi Ferrajoli**

DICHIARAZIONI

Isa: benefici premiali Iva rinviati al 2020

di **Sandro Cerato**

Il contribuente che raggiunge un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** per il **periodo d'imposta 2018** (nel modello Redditi 2019) **non potrà beneficiare dall'esonero dal visto di conformità** (o dalla garanzia in caso di rimborso) in relazione ai **crediti Iva del secondo e terzo trimestre 2019** che intende compensare con altri tributi.

Il provvedimento direttoriale del **10.05.2019** ([n. 126200/2019](#)), in attuazione dell'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#), individua i livelli di affidabilità fiscale necessari per ottenere i benefici premiali previsti dal citato [articolo 9-bis D.L. 50/2017](#).

Dalla lettura dello stesso emerge che raggiungendo un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2018, ai fini Iva si ottengono i seguenti benefici (fermo restando che il provvedimento in questione contempla altri benefici premiali):

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la **compensazione** del credito Iva fino ad euro 50.000 (in luogo dell'ordinario limite di euro 5.000);
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità**, o della presentazione della garanzia, per **richieste di rimborso** del credito Iva fino ad euro 50.000 (in luogo dell'ordinario limite di euro 30.000).

Tenendo conto che la **dichiarazione Iva per l'anno 2018** è già stata presentata entro lo scorso **30 aprile**, il punto 2 del citato provvedimento stabilisce che, per i soggetti che raggiungono un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2018, i **benefici descritti si applicano in relazione al credito Iva maturato per l'annualità 2019 e per quello relativo ai primi tre trimestri del 2020**.

Si tratta quindi rispettivamente del credito Iva che emergerà dal **modello Iva 2020** (per il 2019) e dai **modelli TR riferiti ai primi tre trimestri del 2020**.

A tal fine è bene evidenziare che il **punto 2.3 del provvedimento** precisa che le citate soglie sono tra di loro cumulative, con la conseguenza che **l'importo di euro 50.000 potrà essere ripartito tra il credito Iva dell'anno 2019 e quello dei primi tre trimestri del 2020** (a differenza di quanto accade invece per la soglia ordinaria di euro 5.000 che spetta sia per l'utilizzo del credito annuale sia per quello riferito ai primi tre trimestri).

Dalla lettura del provvedimento emerge dunque che al **soggetto che raggiunge un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2018 non spetta alcun beneficio in

relazione alle richieste di compensazione (o rimborso) che derivano dalla **presentazione del modello TR** per il secondo e terzo trimestre 2019.

Alla data di presentazione di tali modelli (**rispettivamente 31 luglio e 31 ottobre 2019**) il contribuente potrebbe sapere se il proprio **livello di affidabilità fiscale** ha raggiunto (anche per adeguamento) un **livello almeno pari a 8**, ragion per cui appare penalizzante la scelta del provvedimento direttoriale di **“rinviare” la fruizione del beneficio all’anno 2020**.

Si consideri, inoltre, che il rinvio dell’utilizzo dei benefici Iva descritti potrebbe portare alla paradossale situazione in cui il contribuente che per il periodo d’imposta 2018 ha raggiunto un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** non riesca a “confermare” tale risultato per il periodo d’imposta 2019, ma ciò nonostante potrà **fruire del beneficio collegato all’utilizzo del credito Iva** (anche in presenza di un **livello di affidabilità fiscale inferiore a 8**).

In buona sostanza lo **sfasamento temporale** imposto dal **provvedimento del 10 maggio** tra la verifica delle condizioni per l’utilizzo del credito Iva (compensazione o rimborso) e l’effettiva fruizione del beneficio porta con sé delle **conclusioni poco accettabili e, come detto, in alcuni casi anche paradossali**.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cfc: modalità semplificata per il calcolo del tax rate

di Marco Bargagli

La **normativa sostanziale di riferimento** in materia di imprese estere controllate (c.d. *Cfc Rule*) è contenuta nell'[articolo 167 Tuir](#) recentemente modificato, con **decorrenza dal 2019**, da parte del **D.Lgs. 142/2018**.

Anzitutto, i **oggetti controllanti residenti in Italia** devono **valutare** concretamente il **regime tributario** a cui è sottoposto a **tassazione** il **reddito prodotto oltrefrontiera** da parte dell'**impresa controllata estera**.

Infatti, l'[articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#) prevede che le **disposizioni in materia di Cfc** si applicano – tra l'altro – quando le **imprese controllate** sono soggette all'estero a **tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero state soggette qualora residenti in Italia**.

A tal fine, rileva il **livello di tassazione effettiva** e **non il livello di tassazione nominale**: conformemente, l'[articolo 7, paragrafo 1, lett. b\), Direttiva UE 2016/1164 Atad](#), prevede che: “***l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione è inferiore alla differenza tra l'imposta sulle società che sarebbe stata applicata all'entità o alla stabile organizzazione nell'ambito del sistema di imposizione delle società vigente nello Stato membro del contribuente e l'imposta sulle società realmente versata sui suoi utili dall'entità o dalla stabile organizzazione***”.

In buona sostanza, per **verificare il livello di tassazione effettiva**, occorre effettuare un **confronto** tra il “***tax rate effettivo estero***” e il “***tax rate virtuale domestico***”, quest'ultimo calcolato **determinando il reddito** risultante dal **bilancio d'esercizio** redatto all'estero sulla base delle **disposizioni fiscali italiane**.

In particolare occorrerà **applicare, sull'utile ante imposte risultante dal bilancio della controllata, le pertinenti variazioni fiscali in aumento e in diminuzione** del reddito.

Per calcolare il **livello di tassazione effettiva**, si ritengono ancora **valide** le disposizioni diramate dall'Agenzia delle entrate con il [provvedimento direttoriale n. 143239 del 16.09.2016](#), recante “***Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del Tuir***”.

Sul punto, giova ricordare che:

- per **“tassazione effettiva estera”** si intende il **rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata;**
- per **“tassazione virtuale domestica”** si intende il **rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.**

Inoltre, per **calcolare correttamente il tax rate** occorre **procedere sulla base delle seguenti direttrici:**

- nella determinazione della **tassazione effettiva estera** rilevano esclusivamente le **imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione**, al lordo di **eventuali di crediti di imposta** per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento;
- qualora tra lo **Stato di localizzazione della controllata e l'Italia** sia in vigore una **Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni**, le **imposte sul reddito sono quelle ivi individuate**, nonché quelle di **natura identica o analoga** che siano **intervenute successivamente** in sostituzione di quelle individuate nella medesima Convenzione;
- per calcolare la **tassazione virtuale domestica** rilevano **l'Ires e le sue eventuali addizionali**, al lordo di **eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione** della controllata;
- il **calcolo della tassazione virtuale domestica** viene eseguito partendo dai dati **risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata**, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione, significando che se la controllata **aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento**, assumono rilievo **esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;**
- sono **irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile** (ad esempio, gli ammortamenti);
- **non si considerano i regimi fiscali opzionali** a cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- **l'imposizione italiana nei limiti del 5% del dividendo o della plusvalenza** ([ex articolo 87 e 89 Tuir](#)), si considera **equivalente a un regime di esenzione totale** che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, **l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;**
- ai fini del **calcolo della tassazione virtuale domestica**, **non si tiene conto del limite di utilizzo delle perdite fiscali pregresse** [ex articolo 84 Tuir](#);
- non sono, infine, considerati gli effetti sul calcolo del reddito imponibile o delle imposte corrispondenti di eventuali **agevolazioni di carattere non strutturale** riconosciute dalla **legislazione dello Stato estero**, per un **periodo non superiore a cinque anni**, alla generalità dei contribuenti.

In ultima analisi, è utile evidenziare che l'Agenzia delle entrate, in occasione di **“Telefisco 2019”**, **superando i chiarimenti già espressi nella [circolare 35/E/2016](#)**, ha confermato che ai

fini del **calcolo del *tax rate* virtuale domestico** occorre fare **esclusivo riferimento all'Ires** e non all'Irap.

Di contro, in passato, era stata effettuata **una netta differenza** tra regime “Cfc *white*” (dove **non veniva presa in considerazione l'Irap**), rispetto a quello previsto per le “Cfc *black*”, in cui l'Irap **assumeva piena rilevanza ai fini del calcolo del *tax rate* effettivo**.

Tale ultimo aspetto **aveva ingenerato notevoli perplessità tra gli addetti ai lavori** (considerato che l'Irap è un'imposta tipicamente italiana) e, simmetricamente, **alcune difficoltà nel calcolo della tassazione effettiva**.

IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi: regime transitorio ad ampio raggio

di **Alessandro Bonuzzi**

Il regime di tassazione dei **dividendi** derivanti da **partecipazioni qualificate** in **sogetti Ires** e percepiti da **persone fisiche** nella propria sfera privata è stato equiparato al regime impositivo dei dividendi relativi a partecipazioni non qualificate, con conseguente applicazione della **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26%** in luogo della concorrenza del provento alla formazione del reddito complessivo.

La modifica è avvenuta ad opera della **Legge di bilancio 2018**, la quale ha modificato talune disposizioni dell'[articolo 47 Tuir](#) e dell'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#), in materia di ritenute sui dividendi.

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 1005](#), della **Legge di Bilancio 2018**, le **nuove disposizioni** si applicano ai dividendi **percepiti dal 1° gennaio 2018**.

Tuttavia, con il successivo **comma 1006**, il legislatore ha introdotto una **deroga** in ordine alla decorrenza del nuovo regime, prevedendo un **regime transitorio** al fine di **non penalizzare** i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con **riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017**.

Difatti, *“alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, **deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 26 maggio 2017”*.

Pertanto, in base al dettato normativo, per gli utili **deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022** e **maturati** fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017** continua ad applicarsi il **regime di tassazione preesistente**.

Sicché, ad esempio, i dividendi la cui distribuzione è stata **deliberata nel 2018 concorrono alla formazione del reddito complessivo** del contribuente percettore:

- limitatamente al **40%** del loro ammontare, se relativi a **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- limitatamente al **49,72%** del loro ammontare, se relativi a **utili prodotti a decorrere dall'esercizio a quello in corso al 31 dicembre 2008 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016**;
- limitatamente al **58,14%** del loro ammontare se relativi a **utili prodotti nell'esercizio a**

quello in corso al 31 dicembre 2017.

Fin da subito **non era chiaro** il destino dei dividendi:

- formati con **utili maturati** fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**;
- ma deliberati **prima del 1° gennaio 2018**.

In base al **tenore letterale** della novella normativa questi dividendi avrebbero dovuto scontare il **nuovo regime impositivo**, atteso che il regime transitorio sarebbe destinato a operare solo per i dividendi deliberati "**deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**".

Tuttavia, una siffatta interpretazione pareva paradossale, **in contrasto con l'intento del legislatore**. Tantoché **Assonime**, nella **circolare n. 11/2018**, ha sposato una lettura **logico-sistematica** della norma, secondo cui "**la previsione di un dies a quo per l'adozione della delibera costituisca una mera "svista" del Legislatore e che, pertanto, la disciplina transitoria trovi applicazione anche agli utili distribuiti dal 1° gennaio 2018 a seguito di delibere assembleari adottate entro il 31 dicembre 2017**".

In tal senso si è altresì **recentemente** espressa l'Agenzia delle entrate.

La [risoluzione 56/E/2019](#) ha, infatti, affermato che "**ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate "dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022", si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. ... si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili**".

Per la corretta applicazione del **regime transitorio**, diviene, quindi, importante che la società partecipata tenga **separata evidenza** delle riserve di utili prodotti:

- **fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007**;
- **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008** fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2016**;
- **nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017**;
- **dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2018**.

Seminario di specializzazione

**IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E LA CORREZIONE
DEI PRINCIPALI ERRORI DICHIARATIVI**

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

Salvo l'accertamento ante tempus in caso di documenti consegnati successivamente

di Angelo Ginex

In tema di accertamento tributario, **non** sussiste l'**obbligo** di attendere il decorso del **termine** di **60 giorni** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), qualora il contribuente consegnhi i **documenti** richiestigli in sede di accesso soltanto in **epoca successiva** presso gli uffici dell'Amministrazione, poiché la fase del **contraddittorio non** si estende a ciò che avviene in **seguito** al di fuori dei locali d'impresa.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 15154 del 03.06.2019](#).

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un **avviso di accertamento**, afferente a Ires, Iva e Irap, il quale veniva **annullato** dalla competente commissione tributaria provinciale per **difetto di contraddittorio endoprocedimentale** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#).

In particolare, nella sentenza di annullamento si dava atto del **mancato rispetto** del **termine** di **60 giorni**, il cui obbligo sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui l'**accesso** fosse finalizzato all'**acquisizione di documenti** utili all'attività accertativa.

Ciò, sulla base di quanto espresso in precedenti giurisprudenziali secondo cui la **garanzia** di cui all'[articolo 12, comma 7 citato](#) si applicherebbe a **qualsiasi atto di accertamento** o controllo con accesso o ispezione, ivi compresi gli atti di **accesso istantanei** finalizzati all'acquisizione di documentazione (Cfr. [Cass., nn. 18110/2016](#) e [15624/2014](#)).

Detto **provvedimento** decisorio era successivamente **confermato** anche in sede di **impugnazione** dai giudici di seconde cure.

L'Agenzia fiscale, pertanto, si induceva a proporre **ricorso per cassazione** deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#) per erronea applicazione dell'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#).

Nella specie, essa deduceva che il giudice del **gravame** avesse **errato** nel non considerare che all'atto dell'**accesso presso i locali** del contribuente **non** era stato né **acquisito** né consegnato alcuno dei **documenti richiesti** dai verbalizzanti, avendo il **contribuente**, in epoca successiva, **provveduto a consegnarli presso gli uffici dell'Amministrazione**.

Tanto **escludeva**, pertanto, la necessità di applicare il **termine** dilatorio di **60 giorni** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#).

La Suprema Corte, ritenendo fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, ha ribadito l'**ambito di applicazione** del **contraddittorio endoprocedimentale**, da instaurarsi prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento.

In particolare, i Giudici di vertice hanno evidenziato che **non occorre** redigere un **verbale di chiusura delle operazioni** e attendere il decorso dei 60 giorni per l'emanazione dell'accertamento, se il contribuente cui viene richiesto di esibire dei **documenti**, in sede di verifica presso i propri locali d'impresa, li **consegna successivamente** e autonomamente **presso gli uffici** dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò, in quanto la **fase** che giustifica l'instaurazione del **contraddittorio presuppone l'accesso**, ma **non si estende a ciò che avviene dopo di esso**, al di fuori dei locali d'impresa del soggetto accertato (Cfr. [Cass., n. 18103/2018](#)).

La vicenda *de qua*, infatti, diverge totalmente rispetto a quella che si verifica quando vi sia stato un accesso dei verbalizzanti nei locali del contribuente conclusosi senza la redazione di un processo verbale di constatazione, o di un processo verbale di chiusura delle operazioni che è, per converso, ritenuto obbligatorio dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. *ex multis* [Cass., nn. 29155/2017, 1007/2017, 11471/2017, 15624/2014](#)).

Detto in altre parole, la naturale **vis espansiva** dell'istituto del **contraddittorio endoprocedimentale** nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente **non** giunge fino al punto da **imporre il rispetto di termini dilatori per l'accertamento che derivi da controlli fatti dall'Agenzia fiscale presso la propria sede**, in base ai dati forniti dallo stesso contribuente.

Orbene, nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno **erroneamente considerato violato il termine** di cui all'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), senza avvedersi che **in sede di accesso alcuna documentazione era stata acquisita dall'Amministrazione**, invece **consegnata in autonomia dal contribuente** successivamente presso i locali dei verificatori.

In virtù di quanto sopra, pertanto, il **ricorso** dell'Amministrazione finanziaria è stato **accolto** e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Cancellazione della società fallita e rinuncia ai crediti non azionati

di Luigi Ferrajoli

Nel rammentare che l'estinzione della società si verifica anche a seguito di **cancellazione obbligatoria dal registro delle imprese** dovuta alla **chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo**, con la [sentenza n. 13921 del 22.05.2019](#), la Cassazione ha stabilito che da detto fenomeno sono esclusi quei rapporti il cui mancato recupero giudiziale consenta di ritenere che **la società vi abbia rinunciato** a favore di una più rapida conclusione del **procedimento liquidatorio**.

Nel caso specifico, la **Corte d'Appello di Firenze**, invocata da una S.r.l. per decidere in merito alla disdetta da un **contratto di licenza per inadempimento di altra società**, aveva dichiarato **inammissibile il gravame** proposto con **atto in riassunzione** dagli **ex soci** a seguito dell'interruzione del giudizio di appello **per estinzione della società appellata, cancellata dal Registro delle imprese** ex [articoli 118 e 119 L.F.](#), e **per difetto di legittimazione sostanziale e processuale degli ex soci medesimi**.

Questi ultimi avevano adito la Suprema Corte lamentando la violazione o falsa applicazione, ex [articolo 360 c.p.c., n. 3](#), degli [articoli 75 e 110 c.p.c.](#) in relazione all'[articolo 2945 cod. civ.](#), con particolare riferimento alla **legittimazione dell'ex socio della società cancellata**.

Ebbene, investita della questione, la Cassazione ha innanzitutto evidenziato che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal Registro delle imprese, si verifica un fenomeno successorio in virtù del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente **si trasferiscono ai soci i quali, a seconda del regime giuridico, rispondono dei debiti sociali illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione** ([Cass. Civ. SS.UU. nn. 6070/2013, 6071/2013 e 6072/2013](#)).

La particolarità della questione oggetto di disamina era però rappresentata dal fatto che la cancellazione della società era avvenuta d'ufficio, **su richiesta del Curatore fallimentare, per insufficienza dell'attivo nell'ambito della procedura fallimentare**, in conformità all'[articolo 118, n. 4, L.F.](#), il quale prevede la chiusura della stessa *"quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, nè i crediti prededucibili e le spese di procedura"*.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato come, anche in conseguenza dell'**obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese** a seguito di **chiusura del fallimento** per insufficienza

dell'attivo, si determini **l'estinzione della società** e si verifichi un **fenomeno di tipo successorio**, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente – ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare – *“si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio”*.

Poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, la Cassazione ha ritenuto che *“chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'articolo 372 c.p.c., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte”* essendo *“la mancanza di tale prova rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio”* (in tal senso, [Cass. Civ. n. 15352/2010](#), n. 2131/2011, [n. 12065/2014](#), n. 25655/2014, [n. 4116/2016](#) e n. [15414/2017](#)).

Nel caso di specie, i soci della società fallita ed estinta che non avevano quindi preso parte in precedenza al giudizio instaurato dalla società, ai fini della necessaria **verifica della loro legittimazione ad agire in riassunzione in qualità di successori della stessa** (nel credito litigioso pendente), avrebbero dovuto allegare di avere, anteriormente alla chiusura della procedura, **portato a conoscenza del curatore del fallimento il fatto che un credito fosse sub iudice**.

Solo in tale ipotesi si poteva ritenere che il **credito** – non incluso nel progetto di ripartizione finale, chiusosi per insufficienza dell'attivo – fosse stato **consapevolmente rinunciato dal curatore della fallita**, non avendo costui coltivato **la res litigiosa**, e che, una volta cancellata la società, si fosse trasferito ai soci quali successori *ex lege* della società.

Poiché nulla di ciò risultava essere stato allegato dai ricorrenti, **la Suprema Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità** dell'atto di riassunzione in appello.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >